# LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL SETTORE FINANZIARIO

**1 Regolazione e vigilanza nel settore finanziario ..... 2**

**2 Le Autorità di vigilanza nazionali ..... 2**

**3 La vigilanza regolamentare..... 4**

3.1 Banca d'Italia..... 4

3.2 Consob ..... 6

**4 Vigilanza informativa ..... 8**

4.1 Banca d'Italia..... 9

4.2 Consob ..... 9

**5 Vigilanza ispettiva ..... 9**

5.1 Consob ..... 10

**6 Poteri di intervento sui soggetti abilitati .....11**

6.1 Banca d'Italia..... 11

6.2 Consob ..... 12

**7 Strumenti di vigilanza prudenziale .....12**

7.1 Ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV alle SIM ..... 13

7.1.1 Alcuni elementi di rilievo derivanti dal pacchetto CRR/CRD IV. 14

7.2 Gruppi di SIM ..... 15

7.3 Disciplina applicabile e discrezionalità nazionali ..... 15

7.4 SIM non incluse nell'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV..... 16

# 1 Regolazione e vigilanza nel settore finanziario

La regolazione del settore finanziario si suddivide in:

- **regolazione macroprudenziale**: essa ha come obiettivo il perseguimento della stabilità complessiva del sistema finanziario e il contenimento del rischio sistemico, ossia del rischio che il fallimento di un intermediario produca effetti negativi a catena sugli altri intermediari;
- **regolazione microprudenziale**: essa ha ad oggetto la stabilità ed il contenimento dei rischi dei singoli intermediari a tutela degli investitori.

A sua volta la vigilanza si suddivide in:

- vigilanza **macroprudenziale**: consiste nell'analisi volta a verificare il grado di rischio sistemico e la stabilità del sistema finanziario;
- vigilanza **microprudenziale**: mira a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti vigilati delle norme volte a garantire la sana e prudente gestione degli stessi nonché la loro stabilità.

# 2 Le Autorità di vigilanza nazionali

Ai sensi dell'art. 5 TUF la vigilanza sulle attività dei soggetti abilitati ha per **obiettivi**:

1. la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
2. la tutela degli investitori;
3. la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
4. la competitività del sistema finanziario;
5. l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

Per il perseguimento di tali obiettivi:

- la **Banca d'Italia** è competente per quanto riguarda il **contenimento del rischio**, la **stabilità patrimoniale** e la **sana e prudente gestione** degli intermediari;
- la **Consob** è competente per quanto riguarda la **trasparenza** e la **correttezza dei comportamenti**.

La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati e ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le proprie competenze. Esse operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. A tal fine stipulano un protocollo d'intesa[1], avente ad oggetto:

- i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;
- lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Alla Banca d'Italia e alla Consob si affianca l'**Agcm** con competenze in materia di:

1. divieto di intese lesive della concorrenza;
2. abuso di posizione dominante;
3. divieto di operazioni di concentrazione che comportano l'eliminazione o la riduzione in modo sostanziale e durevole della concorrenza.

Da quanto esposto si evince chiaramente come, nel settore finanziario, la vigilanza si basi su un modello di c.d. **vigilanza per finalità** in cui l'attribuzione dei poteri di vigilanza fra le varie Autorità avviene a seconda dei fini che si vogliono perseguire con l'attività di vigilanza stessa (fini di stabilità dei soggetti vigilati o fini di trasparenza e tutela dei clienti). A tale modello di vigilanza se ne contrappone un altro, c.d. di **vigilanza settoriale o per soggetto**: in tale ipotesi i poteri di controllo vengono attribuiti ad una sola Autorità per un ogni settore, la quale svolgerà la sua attività sia ai fini di stabilità dei soggetti vigilati sia ai fini di trasparenza e tutela dei clienti. Tale modello si applica:

- al **settore assicurativo**: l'Autorità di vigilanza delle imprese assicurative è l'Ivass;
- al **settore dei fondi pensione**: l'Autorità di vigilanza dei fondi pensione è la Covip.

Infine, al **Ministro dell'economia e delle finanze** spetta il potere di emanare regolamenti, adottati sentite la Banca d'Italia e la Consob, al fine di individuare:

[1] Si veda il Protocollo d'intesa tra la Consob e la Banca d'Italia in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio del 05/11/2019.

1. requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e competenza degli esponenti aziendali;
2. i criteri di adeguata composizione degli organi aziendali;
3. i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim;
4. le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;
5. i requisiti di onorabilità, competenza e correttezza dei titolari di partecipazioni;
6. i clienti professionali pubblici;
7. i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta;
8. gli altri contratti derivati aventi le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati.

# 3 La vigilanza regolamentare

L'art. 6 TUF stabilisce che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti **principi**:

- valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
- proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
- riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
- agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

## 3.1 Banca d'Italia

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF la **Banca d'Italia**, sentita la Consob, **disciplina con regolamento**:

1. gli **obblighi delle Sim e delle Sgr** in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul